



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Informazioni generali

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale⁽¹⁾.

Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Con successivo Decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy (ex Sviluppo Economico) n. 118 del 23 marzo 2023 è stato introdotto l'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2023, 2024 e 2025 (delibera Consiglio camerale n. 16 del 25 ottobre 2022) pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2017, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1 gennaio.

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, 01 luglio 2024 (articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001 e ss.mm), con la possibilità di **versare con la maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Come versare

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:

- mediante la nuova App **Impresa Italia** disponibile nello store del suo dispositivo. In **Impresa Italia** troverà: la funzione **Paga Ora** per procedere direttamente al pagamento, in totale sicurezza; l'Avviso pagoPa con l'esatta indicazione dell'importo da versare; lo storico dei suoi pagamenti. Se l'importo per la sua impresa non è predeterminabile, potrà comunque calcolare quanto dovuto con la funzione **'Calcola e Paga'**;
- online tramite la piattaforma **PagoPA**. Collegandosi al sito **dirittoannuale.camcom.it** e utilizzando la funzione **'Calcola e Paga'**, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;
- con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello F24

Nel modello F24 devono essere riportati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella **SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicare:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2024**;



- **IMPORTI A DEBITO** - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

Importi da versare

Per le sole Imprese Individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale 2024 è dovuto nella misura fissa di euro 120,00 per la sede e di euro 24,00 per ogni unità locale (importi già incrementati del 20%).

Tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un importo commisurato al fatturato⁽²⁾ complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2023, sommando tutti gli importi calcolati per scaglione partendo dalla misura fissa fino a quello nel quale rientra il totale del fatturato dichiarato (mantenendo 5 decimali):

Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro. Il versamento da eseguire deve essere calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e quello delle unità locali esistenti cui deve essere applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% (decreto Mise 12 marzo 2020), con i criteri di arrotondamento di cui al successivo paragrafo.

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2024 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce "DIRITTO ANNUALE – Scopri di più" del sito <https://dirittoannuale.camcom.it>

Arrotondamenti

L'importo da versare deve essere arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it - sezione Diritto Annuale. In particolare si segnala che il versamento da effettuare entro il termine ordinario di pagamento deve essere espresso in unità di euro e per i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque numeri decimali, mentre il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.



Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono - entro un anno dalla scadenza - sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali⁽¹⁾ devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 55,00 euro.

Ulteriori informazioni e riferimenti normativi

Sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it - sezione Diritto Annuale - è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei righi del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584 del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Riferimenti operativi

- Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Piazza del Municipio, 48 57123 Livorno (sede di Livorno) e Via F.lli Cairoli n. 10, 58100 Grosseto (sede di Grosseto)
- Ufficio Diritto Annuale - e-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it - Orario al pubblico e modalità di contatto diretto consultabili sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it (sezione Diritto Annuale).

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplificati.

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

¹⁾ Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.).

²⁾ Per la definizione di fatturato occorre fare riferimento alla nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamata.